

(N. 572)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla V Commissione permanente (Difesa) della Camera dei deputati nella seduta del 21 luglio 1949 (V. Stampato N. 477)

presentato dal Ministro della Difesa
(PACCIARDI)

di concerto col Ministro delle Finanze
(VANONI)

e col Ministro del Tesoro
(PELLA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 26 LUGLIO 1949

Computo, ai fini dell'avanzamento dei militari delle tre forze armate e della Guardia di finanza, del servizio prestato nelle formazioni partigiane o presso i Comandi dei reparti dell'Esercito e della Guardia di finanza che hanno partecipato alla guerra di liberazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il servizio prestato dagli ufficiali e dai sottufficiali dell'Esercito al comando di formazioni partigiane, equiparate o superiori per consistenza numerica al reparto corrispondente al grado militare rivestito, è valido agli effetti

dei periodi di comando prescritti dall'articolo 32 della legge 9 maggio 1940, n. 370, e dagli articoli 3 e 5 della legge 21 giugno 1934, n. 1093, ai fini dell'avanzamento.

Agli stessi effetti è altresì valido il servizio prestato dai sottufficiali e dai capitani, maggiori e tenenti colonnelli, con mansioni equiparate o superiori al grado rivestito, presso comandi di formazioni partigiane, ovvero presso comandi di reparti dell'Esercito, che abbiano partecipato ad operazioni della guerra di liberazione.

Art. 2.

Il servizio prestato dagli appuntati dei carabinieri al Comando o presso comandi di formazioni partigiane è valido ai sensi della possibilità di concorrere alla promozione, a scelta senza esami, a vicebrigadiere, come se avessero comandato lodevolmente la stazione, ai sensi del secondo comma dell'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 3 agosto 1944, n. 193, modificato dal decreto legislativo luogotenenziale 22 febbraio 1949, n. 253.

Art. 3.

Il servizio prestato nelle formazioni partigiane dal sottotenente e dal tenente di complemento dell'Esercito, che abbiano ottenuto la qualifica di partigiano combattente, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, è valido agli effetti dell'articolo 87 della legge 9 maggio 1940, n. 370, quale risulta sostituito dall'articolo 1 della legge 11 dicembre 1941, n. 1464.

Art. 4.

Agli effetti di cui all'articolo precedente, il servizio deve essere stato disimpegnato con mansioni di ufficiale presso comandi, reparti e servizi partigiani sulla base delle equiparazioni stabilite dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 93.

Art. 5.

Il servizio prestato dai militari della Marina e dell'Aeronautica presso reparti partigiani è considerato, agli effetti dell'avanzamento, rispettivamente, come imbarco compiuto su navi in posizione di armamento o come servizio prestato presso reparti di impiego.

Art. 6.

Il servizio prestato dagli ufficiali e dai sottufficiali della Guardia di finanza al comando di formazioni partigiane, equiparate o superiori per consistenza numerica al reparto corrispondente, al grado militare rivestito, è valido agli effetti dei periodi di comando prescritti, per gli ufficiali, dall'articolo 14 del regio decreto 17 settembre 1940, n. 1567, e di quelli di comando o di servizio previsti, per i sottufficiali, dall'articolo 9 della legge 7 giugno 1937, n. 913, quale risulta modificato dall'articolo 10 della legge 29 gennaio 1942, n. 64.

Agli stessi effetti è altresì valido il servizio prestato dai sottufficiali e dai capitani, maggiori e tenenti colonnelli della Guardia di finanza, con mansioni equiparate o superiori al grado rivestito presso comandi di formazioni partigiane, ovvero presso comandi di reparti della stessa Guardia di finanza, che abbiano partecipato ad operazioni della guerra di liberazione.

Art. 7.

Il Ministero della difesa, per l'Esercito, la Marina e l'Aeronautica, ed il Ministero delle finanze, per il Corpo della guardia di finanza, in dipendenza delle disposizioni contenute nella presente legge provvederanno a regolare la posizione matricolare dei militari che abbiano assolto incarichi di comando o di servizio nelle formazioni partigiane.

Art. 8.

Le disposizioni della presente legge hanno efficacia, ai soli effetti giuridici, dall'8 settembre 1943.

Il Presidente della Camera dei deputati

GRONCHI.